



A.I.F.A" APS"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Via Codizze 1
Codice Fiscale: 91008120932

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO ALLA NORMATIVA DEL D. LGS. 177/2017**

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 settembre 2022.

L'anno duemila ventidue, addì ventinove del mese di settembre alle ore 9.30, presso la sede sociale sita in via Codizze nr. 1, si è riunita in seconda convocazione, per essere andata deserta la prima indetta per il giorno 28 settembre, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dell'art 6 dello Statuto vigente nella parte in cui prevede la partecipazione delle sole persone maggiorenni nel senso di consentire la partecipazione anche a coloro che non hanno raggiunto la maggiore età;
- Modifica dell'art 16 dello Statuto vigente nella parte in cui prevede che l'Organo di Amministrazione possa revocare il Presidente, in quanto attività rientrante nella competenza riservata all'Assemblea dei soci.
- Varie ed eventuali

La presidenza dell'assemblea viene assunta dalla Presidente dell'Associazione, signora Barosco Luigina, la quale chiama alla funzione di segretaria la signora Zanini Paola.

L'assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme previste dall'articolo 11 del vigente statuto. Sono presenti 39 soci, di cui 16 per delega, come da documentazione agli atti. Pertanto, ai sensi dell'articolo su citato, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione.

La Presidente evidenzia innanzitutto che l'art. 26 bis del D. L. 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022 n. 122 stabilisce che le Associazioni iscritte nei registri previgenti possano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni della Assemblea Ordinaria fino al 31 dicembre 2022.

Riferisce subito ai presenti che la Regione FVG – Dir. Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità-Serv. Affari Giuridici e legislativi della Dir. e Politiche per il Terzo Settore - in una recente nota pervenuta il 25 agosto c.a., avente ad oggetto: “ Comunicazione ex art. 31 comma 4 del D.M. 106/2020” finalizzata al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, ha posto in evidenza la non conformità dello statuto alla normativa del D.Lgs 117/2017 con particolare e specifico riferimento all'articolo 6, secondo comma, nella parte in cui prevede l'adesione delle sole persone maggiorenni, mentre la partecipazione spetta anche a coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, e all'articolo 16, primo comma, nella parte in cui prevede che l'Organo di Amministrazione possa revocare il Presidente, mentre tale attività rientra nella competenza riservata all'Assemblea dei soci.

La presidente comunica che l'Organo di Amministrazione ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale vigente e renderlo conforme alle previsioni e ai principi di cui alla normativa del D. Lgs 117/2017, in ossequio a quanto sopra evidenziato.

Evidenzia inoltre che in merito alle suddette modifiche ha chiesto ed ottenuto anche il parere conforme dell'esperto del CSVFVG;

Si apre un breve dibattito, al termine del quale la presidente sottopone alla assemblea la nuova formulazione dell'articolo 6, secondo comma, nel senso di consentire la partecipazione alla Associazione di tutte le persone fisiche e dell'art. 16, primo comma, nel senso di prevedere in capo all' Assemblea la revoca del Presidente.

Viene data lettura degli articoli così emendati, ferma ogni altra disposizione dello Statuto. L'assemblea con votazione palese a voti unanimi approva.

Lo statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le attività necessarie per la registrazione del presente atto, nonché per il suo invio agli organi competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La Presidente e la segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

La segretaria

Zanini Paola
Zanini Paola



la Presidente

Barosco Luigina
Barosco Luigina

atto registrato a Pordenone il 11 OTT. 2022
al n° 2625 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____



IL FUNZIONARIO
Fazio SANTIN

STATUTO

A.I.F.A. di SAN VITO AL TAGLIAMENTO **Associazione Italiana Fra Anziani – APS**

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione – Sede - Durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", delle normative regionali in vigore e per quanto non previsto dal Codice Civile, un'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "**A.I.F.A. – Associazione Italiana Fra Anziani di San Vito al Tagliamento – APS**" in seguito denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento, via Codizze 1, e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Scopo e attività

Lo scopo principale dell'Associazione è diffondere la cultura della solidarietà tra gli anziani. L'Associazione organizza attività formative, ricreative e culturali per favorire l'aggregazione tra gli anziani e per promuovere e sensibilizzare la solidarietà tra essi, finalizzata alla pratica del volontariato rivolto verso coloro che versano in disagiate condizioni fisiche o sociali.

Le attività promosse dall'Associazione sono inoltre finalizzate al miglioramento della qualità della vita degli anziani. Esse infatti, oltre a sviluppare i rapporti interpersonali tra essi, agiscono positivamente sulla persona, contribuiscono cioè a creare una condizione di benessere intervenendo sugli aspetti psicosociali dell'individuo.

L'Associazione è libera, apartitica, senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 lettere a), i), k) u) del D.Lgs 117/2017:

- a) *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- i) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

L'Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, opera nei seguenti settori:

- Dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Culturali, artistici e ricreativi di interesse sociale;
- Della promozione della solidarietà e della pratica del volontariato;
- Del tempo libero con la organizzazione di gite e attività di socializzazione;
- Dell'attività motoria con finalità sociali;
- Della tutela dei diritti civili delle persone sole e indifese;
- Della beneficenza;
- Della formazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nel promuovere:

- La socialità tra persone della Terza Età
- L'attività fisica quale prevenzione delle disabilità e dei rischi collegati alla sedentarietà;
- Il mantenimento delle abilità cognitivo-comportamentali attraverso adeguate attività di gruppo;
- L'interazione con le nuove generazioni per la trasmissione della conoscenza di particolari attività lavorative e sociali tipiche del territorio e a rischio di scomparsa;
- Il miglioramento del bagaglio culturale attraverso iniziative di aggiornamento, conferenze, gite e visite guidate;
- La partecipazione dei Soci ad eventi di tipo artistico e di elevata qualità, consone alle preferenze da loro stessi espresse o a loro stessi adeguatamente presentate e proposte;
- La solidarietà tra soci e verso persone in difficoltà di qualunque età, etnia o religione attraverso iniziative concrete ed adeguate alle specifiche necessità;
- La partecipazione a iniziative organizzate da altri gruppi, associazioni, enti vari, che abbiano come finalità la solidarietà, la dimostrazione di vicinanza e di amicizia o altri nobili fini assimilabili alle finalità dell'Associazione;
- La concessione di erogazioni pecuniarie di carattere liberale, ad Enti, Associazioni o Privati, che attuino nel proprio campo, in maniera concreta e verificabile, attività in linea con le finalità dell'Associazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio”.

Può:

- Aderire ad altre associazioni con finalità analoghe alle proprie;
- Gestire strutture proprie, pubbliche o private per favorire l'esercizio e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Capo II - PROVENTI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3 – Patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Quote sociali annuali e contributi volontari degli associati;
- Contributi da enti ed altre persone fisiche e giuridiche finalizzati al sostegno di specifiche attività dell'associazione;

- Sovvenzioni, donazioni e lasciti;
- Convenzioni, per attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio auto finanziamento. Le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I lasciti testamentari sono accettati dal presidente con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario.

ART. 4 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CAPO III – RESPONSABILITA'

Art. 5 - Responsabilità ed assicurazione

- L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte;
- L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.
- L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati;
- L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Qualora ricorrano le condizioni, l'Organo di Amministrazione, dopo l'approvazione dell'assemblea, può chiedere, agli Organi competenti, il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Capo IV– I SOCI

Art. 6 - Ammissione e ruoli

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e decide secondo criteri non discriminatori in relazione all'ammissione degli associati.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- Il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dalla Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 - Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno eguali diritti:

- Eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- Essere rimborsati delle spese vive effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del bilancio e consultare i libri sociali, su richiesta al Presidente, attraverso la consultazione presso la sede legale dell'associazione.

Art. 8 - Doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno eguali doveri:

- Rispettare e di far rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa del nuovo socio è dovuta per l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione; il mantenimento della qualifica di socio per l'anno successivo è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, da corrispondere a partire dal mese di novembre dell'anno in corso ed entro la data dell'assemblea ordinaria del nuovo anno in cui si approva il bilancio, con l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Recesso o esclusione

La qualità di socio si perde:

- a) Per dimissioni scritte;
- b) Per il mancato pagamento della quota sociale;
- c) Per espulsione;
- d) Morte;

Il socio che compie gravi atti di indisciplina o contrari agli interessi dell'associazione, che non ottemperi ai doveri stabiliti dallo statuto, o che abbia provocato danni morali o materiali all'associazione, è passibile di Espulsione;

Competente ad adottare il provvedimento di cui sopra è l'Assemblea mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione sarà comunicata all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'espulsione avrà valore dopo il 30° giorno successivo alla comunicazione, salvo che l'interessato non presenti ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile. Giudizio che verrà fatto proprio dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

Capo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore Legale dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti nel libro degli associati.

E' presieduta dal Presidente ed è convocata una volta l'anno in seduta ordinaria. E' convocata in seduta straordinaria ogni qual volta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario nonché per la modifica dello statuto oppure trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della associazione.

I Soci devono essere avvisati per posta con lettera inviata 15 giorni prima della data stabilita per la seduta, oppure tramite posta elettronica o da diversa disposizione dell'Organo di Amministrazione;

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta anche da 1/10 dei Soci; in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e tenersi nei 30 giorni successivi, con un preavviso di almeno dieci giorni;

Ogni socio può disporre di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati,
- in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, con qualsiasi numero di Soci presenti in proprio o per delega;

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti;

L'assemblea ordinaria deve riunirsi entro 4 mesi dalla conclusione di ogni singolo esercizio per approvare il bilancio consuntivo e, solo salvo esigenze particolari, può essere convocata entro e non oltre sei mesi (art. 2364 del cc.);

Gli amministratori nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità (Organo di Amministrazione) non possono votare (art 2373 c.c.).

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto della Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, la liquidazione nonché devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- Eleggere e revocare i componenti, se necessari e previsti, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Approvare annualmente la relazione dell'Organo di Amministrazione, il rendiconto finanziario dell'esercizio e il bilancio di previsione;
- Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/17 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'espulsione degli associati;
- Deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Promuovere l'attività dell'Associazione;
- Stabilire annualmente l'importo della quota sociale;

Art. 13 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione coordina e sviluppa l'attività dell'Associazione secondo le direttive fissate dall'Assemblea.

In particolare spetta all'Organo di Amministrazione:

- a) Eleggere tra i propri componenti il Presidente e, su proposta dello stesso, nominare uno o più Vice Presidenti;
- b) Deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e dagli iscritti;
- c) Eleggere tra i soci il Segretario e il Tesoriere-Economo. L'Organo di Amministrazione può assegnare l'incarico di tesoriere-economo allo stesso Segretario;

- d) Nominare nel suo seno i Dirigenti dei vari Settori Operativi; può altresì assegnare incarichi a soci non facenti parte dell'Organo di Amministrazione;
- e) Deliberare sull'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi Soci e sulle loro dimissioni.
- f) Predisporre ed approvare in via preliminare i rendiconti finanziari ed il bilancio di previsione da sottoporre poi all'Assemblea;
- g) Fissare le norme che regolamentano il funzionamento dei singoli settori dell'associazione;
- h) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, con un ragionevole preavviso, salvo per questioni urgenti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quantomeno tre volte all'anno. Deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora sia costituito dai soli tre membri, esso è validamente costituito con la presenza di tutti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 14 - Struttura territoriale

L'Associazione, con deliberazione del proprio Organo di Amministrazione, può articolarsi in nuclei sulla base di unità territoriali circoscritte.

Il responsabile del Nucleo coordina l'azione demandata operando in sintonia con le direttive emanate dall'Organo di Amministrazione per meglio perseguire nel territorio le finalità dell'Associazione.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione i rappresentanti dei Nuclei parteciperanno con voto consultivo.

Art. 15 - Durata

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate, dura in carica 3 anni ed è composto da 3 a 11 membri. I componenti sono rieleggibili.

Il numero è fissato dall'Assemblea.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti che dureranno in carica fino alla successiva Assemblea di rinnovo cariche. Qualora la mancanza superi i 2/3 degli eletti, l'assemblea provvederà al rinnovo dell'intero esecutivo.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi ed in giudizio. E' eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza. Dura in carica quanto l'organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei soci. E' ammessa la sua rieleggibilità.

Il Presidente rappresenta e dirige l'Associazione, propone all'Organo di Amministrazione uno o più vice presidenti, convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione. Promuove e coordina inoltre l'attività dei vari settori operativi. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente.



Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- Coadiuvare il Presidente;
- Redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- Tenere aggiornato il registro dei volontari e il libro dei soci;
- Conservare il protocollo e l'archivio della corrispondenza e dei documenti;

Art. 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'organo di Amministrazione
- Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvedere ad effettuare gli incassi e i pagamenti;
- Redigere e conservare l'inventario.
- Tenere aggiornata la situazione finanziaria per essere ostensibile a richiesta degli altri organi statutari.

Art. 19 - L'Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 20 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri

L'Organo di Amministrazione, su richiesta di un iscritto, in caso controversie a causa di espulsione, nomina un collegio dei probiviri.

I componenti del Collegio devono avere maturata un'anzianità di iscrizione da almeno 5 anni.

Il collegio è composto da due soci in rappresentanza dei contendenti, e dal Presidente.

Il giudizio, insindacabile, è comunicato all'Organo di Amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti.

ART. 22 - Volontari

I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei soci volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai soci volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Capo VI - NORME FINALI

Art. 23 - Rendiconto economico

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale nelle forme previste dalla legge; esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario devono essere compilati in modo chiaro e suddivisi per capitoli di entrata e di uscita.

Art. 24 - Votazioni e responsabilità

Il voto per l'elezione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. Può essere espresso anche palesemente per alzata di mano su esplicita richiesta della maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Altrettanto segreto è il voto ogni qualvolta si tratta di decidere su questioni concernenti persone.

A tutti i livelli i responsabili della gestione amministrativa dell'Associazione rispondono del loro operato agli organi collegiali che li hanno eletti.

Art. 25 - Norme e regolamenti

L'Associazione per il suo miglior funzionamento e gestione, potrà adottare, in Assemblea Ordinaria, norme regolamentari proprie, ad integrazione del presente statuto, purché non siano in contrasto con lo spirito e la lettera dello statuto e del "Codice del Terzo settore".

Art. 26 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.27 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'assemblea dei soci del 29 settembre 2022.

Il Presidente
Barosco Luigina



Il Segretario
Zanini Paola

Precedenti:

Approvato dall'assemblea dei soci del 25 giugno 2019.

L'Assemblea dei soci il 29 settembre 2022 ha modificato gli articoli 6, secondo comma e 16, primo comma dello statuto per adeguarli ai principi del D. Lgs 117/2017.